

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 49
a iniziativa della Giunta regionale

**Promozione degli investimenti, dell'innovazione e della trasformazione digitale del sistema
imprenditoriale marchigiano**

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge nasce dall'esigenza di rilanciare il sistema produttivo e imprenditoriale delle Marche e di determinare la crescita dell'occupazione, del valore aggiunto e della competitività della regione.

Nell'ultimo decennio, dopo la crisi del 2008, l'economia marchigiana ha subito una battuta di arresto nella capacità di crescita che l'aveva caratterizzata in precedenza. Di fronte ai nuovi scenari della competizione internazionale, della rivoluzione digitale e delle trasformazioni tecnologiche, i tradizionali distretti industriali delle Marche hanno perso buona parte della loro tipica capacità propulsiva endogena. Al tempo stesso, le imprese leader locali, divenute anche imprese multinazionali, hanno subito diverse crisi dovute sia a passaggi generazionali, sia a problemi di competitività, soprattutto nei settori caratterizzati da produzioni in serie.

Gli eventi che si sono succeduti in questo periodo hanno ovviamente contribuito a rendere più difficoltosa la ripresa dell'economia marchigiana; consideriamo infatti il sisma ed altri eventi naturali, le crisi bancarie, ecc. In questo contesto, l'avvento della pandemia ha contribuito ulteriormente ad aggravare le condizioni di un sistema già fortemente indebolito. E' da aspettarsi che con l'auspicato allentamento della pressione pandemica, la situazione occupazionale possa aggravarsi ulteriormente e in misura consistente.

Ultime vicende hanno reso evidente l'assoluta necessità di contrastare le crisi aziendali e i processi di delocalizzazione, quantomeno cercando di compensare i fenomeni di crisi e di delocalizzazione con processi di segno opposto. E' opportuno fare in modo che le imprese vedano nel territorio regionale l'opportunità di espandere la propria attività. Bisogna quindi sostenere in primo luogo le imprese regionali che mostrano potenzialità e volontà di crescita, evitando che tali programmi si realizzino in prevalenza fuori dalla regione. In secondo luogo, è necessario dimostrare l'attrattiva e le opportunità di investire nelle Marche, favorendo sia il rientro di investimenti da parte di imprese che in precedenza hanno delocalizzato le produzioni, sia l'arrivo sul nostro territorio di nuovi investimenti di imprese attualmente non presenti, che con l'intenzione di investire in Italia, possano scegliere la nostra regione come sede per attività di produzione industriale o terziaria di ogni genere.

La presente proposta di legge punta a definire strumenti e strategie per favorire la crescita degli investimenti delle imprese. Viene affrontata sia la necessità di modernizzare i sistemi di produzione e di erogazione di servizi, soprattutto in chiave digitale e sostenibile, sia la necessità di ampliare la base produttiva con nuovi investimenti espansivi sia da parte delle piccole e medie imprese e delle microimprese, sia da parte delle grandi imprese con la loro rete di fornitori.

In particolare, per gli investimenti di elevate dimensioni ed impatto sul tessuto economico locale, viene introdotto lo strumento degli accordi di investimento e di innovazione, con cui le imprese possono proporre con un'unica proposta, diverse progettualità riguardanti la ricerca e sviluppo, la formazione e l'occupazione, la riqualificazione energetica e ambientale, garantendo l'impegno ad un incremento occupazionale sul territorio regionale. Al fine di migliorare l'attrattiva del territorio sia per le imprese locali che per quelle che potranno essere attratte, la Regione si impegna a sviluppare azioni per facilitare e favorire decisioni favorevoli a tali investimenti.

La proposta di legge si articola in 11 articoli di seguito brevemente illustrati.

L'articolo 1 definisce le finalità della proposta di legge.

L'articolo 2 illustra gli accordi di investimento e di innovazione tra la Regione e le imprese come strumento chiave per l'attrazione e lo sviluppo di nuovi investimenti produttivi strategici.

L'articolo 3 illustra gli altri interventi previsti dalla legge e le modalità generali di attuazione e finanziamento.

L'articolo 4 illustra gli strumenti da sviluppare da parte della Regione per migliorare e rendere più efficiente il processo di attrazione degli investimenti sul territorio regionale.

L'articolo 5 delinea gli interventi che la Regione promuoverà in termini di infrastrutture e servizi, soprattutto in ambito digitale, per favorire gli investimenti.

L'articolo 6 illustra gli interventi più specificamente rivolti a nuovi insediamenti e all'innovazione delle piccole e medie imprese e delle microimprese.

L'articolo 7 definisce gli interventi a favore della digitalizzazione delle imprese.

L'articolo 8 si riferisce al sostegno all'accesso agli strumenti finanziari per lo sviluppo imprenditoriale e il rafforzamento patrimoniale delle PMI e delle microimprese.

L'articolo 9 contiene la clausola valutativa.

L'articolo 10 contiene la norma finanziaria.

L'articolo 11 abroga la legge regionale 17 luglio 2018 n.25 "Impresa 4.0: Innovazione, ricerca e formazione".

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Articolo 1

(Finalità e oggetto)

L'articolo 1 espone le motivazioni e le finalità del provvedimento.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 2

(Accordi regionali di investimento e innovazione)

L'articolo 2 delinea le tipologie di intervento a sostegno delle start up innovative da attuarsi attraverso bandi.

Per l'anno 2021, in sede di prima applicazione, con questa legge si autorizzano gli interventi disciplinati da questo articolo per 1 milione di euro, importo da intendersi come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge. L'utilizzo dello stanziamento è possibile in quanto già destinato alla medesima finalità nel bilancio di previsione 2021/2023.

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2021	stanziamento disponibile anno 2022	stanziamento disponibile anno 2023	Nota
Missione 14 / Programma 1	2140320007	Fondo regionale incentivi alle imprese per favorire investimenti strategici	1.000.000,00	-	5.000.000,00	Già iscritto con Bilancio di previsione 2021 / 2023

Il comma 9 stabilisce che gli interventi previsti dalla disposizione possano essere ulteriormente finanziati, anche in corso d'anno, con le assegnazioni comunitarie e con i fondi statali compatibili e con le eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Articolo 3

(Altri interventi a sostegno degli investimenti)

L'articolo 3 illustra gli altri interventi a favore degli investimenti.

Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscriverne nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento.

Articolo 4

(Azioni regionali per l'attrazione e il rientro degli investimenti)

L'articolo 4 dispone la possibilità di realizzare interventi da parte della Regione per facilitare l'attrazione e la promozione degli investimenti.

Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento.

Articolo 5

(Interventi per l'attrattività dei territori)

L'articolo 5 prevede la possibilità di intervenire per migliorare la qualità delle aree produttive attraverso interventi di carattere logistico, energetico, ambientale, di connessione e servizi digitali.

Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento.

Articolo 6

(Interventi per lo sviluppo e il rafforzamento competitivo delle PMI e delle microimprese)

L'articolo 6 individua le tipologie di investimenti che possono essere sostenuti a vantaggio delle piccole e medie imprese e delle microimprese.

Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento.

Articolo 7

(Interventi a favore della trasformazione digitale delle imprese verso Impresa 4.0)

L'articolo 7 prevede il sostegno a progetti rivolti alla trasformazione digitale delle imprese e azioni di informazione e sensibilizzazione sulle opportunità della digitalizzazione.

Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali, che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento.

Articolo 8

(Sostegno all'accesso agli strumenti finanziari per lo sviluppo imprenditoriale e il rafforzamento patrimoniale delle PMI)

L'articolo 8 dispone la possibilità di costituire fondi e strumenti finanziari per il sostegno e lo sviluppo delle start up attraverso l'intervento di intermediari finanziari.

Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento.

Articolo 9

(Clausola valutativa)

L'articolo 9 contiene la clausola valutativa.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 10

(Norma finanziaria)

L'articolo 10 contiene la norma finanziaria.

Il comma 1 individua le possibili fonti di finanziamento di questa legge; risorse comunitarie compatibili con queste finalità; risorse statali a ciò destinabili e risorse regionali.

Il comma 2 autorizza, in sede di prima applicazione, per l'anno 2021 il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 3 per 1 milione di euro inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge.

Il comma 3 stabilisce che gli altri interventi previsti da questa legge potranno essere avviati, anche in corso d'anno, a seguito della contabilizzazione delle assegnazioni comunitarie in corso di definizione (Programmazione comunitaria 2021/2027), delle assegnazioni statali e delle eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Il comma 4 stabilisce che anche gli interventi previsti dall'articolo 3 potranno essere ulteriormente finanziati, anche in corso d'anno, con le assegnazioni comunitarie in corso di definizione (Programmazione comunitaria 2021/2027), statali e con le eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Il comma 5 attesta la copertura della spesa autorizzata al comma 2 a carico dello stanziamento già iscritto nel bilancio di previsione 2021/2023 per la medesima finalità, nella Missione 14, Programma 3, Titolo 2, capitolo 2140320007 che presenta la disponibilità.

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2021	stanziamento disponibile anno 2022	stanziamento disponibile anno 2023	Nota
Missione 14 Programma 3 Titolo 2	2140320007	Fondo regionale incentivi alle imprese per favorire investimenti strategici	1.000.000,00		5.000.000,00	Già iscritto con Bilancio di previsione 2021 / 2023 interamente disponibile

Il comma 6 definisce la modalità di autorizzazione di spesa per gli anni successivi, rinviando al bilancio di previsione.

Il comma 7 modifica, azzerandola, l'autorizzazione di spesa per la voce " Fondo regionale incentivi alle imprese per favorire investimenti strategici" della Tabella E allegata alla legge regionale 53/2020 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2021/2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021).

Il comma 8 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni allo stato di previsione della spesa necessarie ai fini della gestione per attuare le disposizioni previste da questa legge.

Art. 11
(Abrogazione)

L'articolo 11 contiene l'abrogazione della l.r. 25/2018.

Implicazioni organizzative

L'attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.